

REGOLAMENTO DEI SOCI SOVVENTORI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione di azioni dei soci sovventori come da Statuto sociale, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2 - Fondo per il potenziamento aziendale

La durata del Fondo per il potenziamento aziendale, come prevista dallo Statuto, è stabilita dalla delibera assembleare di emissione delle azioni, in relazione al piano di sviluppo approvato.

Alla durata del Fondo è legata la scadenza delle azioni dei soci sovventori e quindi anche la partecipazione del socio sovventore è vincolata alla durata del Piano di sviluppo, fatta salva la possibilità del trasferimento delle azioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

In caso di sottoscrizione non integrale, il Fondo viene costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e può essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dal Consiglio di amministrazione di emissione e alle medesime condizioni.

Art. 3 - Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto *mortis causa*, del valore unitario di € 50,00 (cinquanta/00). L'importo minimo dei conferimenti è di € 500,00 (cinquecento/00).

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari. Il contratto di sottoscrizione delle azioni deve contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c. e la specifica denominazione "azione di socio sovventore"; deve inoltre indicare la data di scadenza, che viene stabilita dalla Assemblea in relazione al piano di sviluppo deliberato dalla stessa.

Art. 4 - Soci cooperatori e soci sovventori

I soci cooperatori hanno diritto di opzione ed eventualmente di prelazione sulle azioni dei soci sovventori. In conseguenza dell'attivazione del Fondo per il Potenziamento aziendale, viene istituita una apposita e separata sezione del libro soci ove sono iscritti quali soci sovventori coloro che sottoscrivono azioni del Fondo predetto.

Art. 5 - Remunerazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di 2 (due) punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori che viene stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci (la remunerazione dei soci cooperatori in forma di dividendi non può superare

l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, art 2514cc).

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci cooperatori, ai soci sovventori spetta comunque - nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge - una remunerazione pari almeno al 2% del capitale versato in azioni di sovvenzione.

La remunerazione delle azioni dei soci sovventori può avvenire, secondo quanto delibera l'Assemblea, attraverso la distribuzione del dividendo oppure attraverso l'aumento gratuito del valore nominale del capitale sottoscritto.

In caso di perdite d'esercizio, non può essere in alcun modo utilizzato il Fondo soci sovventori a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori e di ogni altro Fondo di Riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

Alle azioni dei soci sovventori è attribuito il diritto di prelazione nel rimborso del capitale in caso di liquidazione della società, nonché il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario in caso di riduzione del capitale per perdita.

Art. 6 - Conversione del prestito sociale in azioni di sovvenzione

I soci che hanno un conto di prestito sociale possono decidere di convertire, in parte o in toto, il prestito in azioni di soci sovventori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte per conversione del prestito è pari a quella indicata ai punti 9 e 10 del presente Regolamento.

- a. Ai soci sovventori già prestatori che decidono di convertire almeno 1/3 del prestito, viene offerto uno sconto in bolletta una tantum, formalizzato con specifica comunicazione di modifica unilaterale del contratto di fornitura elettrica.
- b. Lo sconto viene corrisposto in bolletta entro il 31/12 dell'anno di conversione ed è pari al valore annuo della PCV (Prezzo di commercializzazione e vendita) come definito dalla AEEGSI (a titolo informativo, nel 2017 la PCV è di 57,7884 euro).

Art. 7 - Diritti dei soci sovventori

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 4-bis comma 3 dello Statuto. Ciascun socio sovventore ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai soci sovventori presenti in Assemblea vengano a superare il limite di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati nella medesima Assemblea, essi vengono computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati.

I soci sovventori, ed i loro rappresentanti qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

I soci sovventori hanno, in qualità di soci, la possibilità di utilizzare il prestito sociale, previsto dall'art. 38 dello Statuto, secondo le condizioni previste dal relativo Regolamento.

Art. 8 - Obblighi dei soci sovventori

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, da effettuarsi entro un mese dall'ammissione a socio o dalla sottoscrizione di ulteriori quote.
- b) all'osservanza dello Statuto sociale, del Regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

Art. 9 - Recesso e rimborso parziale o totale delle azioni di finanziamento

Al termine della durata prevista dal Piano di potenziamento, il socio sovventore può chiedere il recesso parziale o totale con rimborso delle azioni, tramite l'invio di una richiesta scritta. Qualora il socio sovventore non eserciti tale facoltà, nella prima Assemblea dei Soci successiva al termine del Piano di potenziamento sarà invitato a far confluire la propria quota di capitale in un altro piano.

Nel caso in cui un socio sovventore intenda recedere comunque prima della durata minima, vedrà liquidate le proprie azioni entro 6 mesi dopo la scadenza del termine minimo di conferimento, fatta salva la possibilità di trasferimento delle azioni.

A seguito della richiesta di recesso, inviata in forma scritta, dopo che questa è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione il socio non ha più diritto di voto.

In caso di rimborso, la liquidazione è pari al valore nominale delle azioni sottoscritte, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale stesso. Il pagamento da parte della cooperativa del valore delle azioni di sovvenzione deve essere effettuato entro 6 mesi dalla richiesta.

In caso di esclusione del socio (Art.11 dello Statuto), il rimborso del valore delle azioni sottoscritte e versato deve essere effettuato entro 6 mesi dall'evento o dal reale effetto dell'esclusione in caso di ricorso.

Art. 10 - Acquisto / rimborso delle azioni da parte della Cooperativa

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le azioni dei soci sovventori nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La richiesta di vendita alla Cooperativa delle azioni di socio sovventore deve avvenire, a pena di nullità, tramite raccomandata indirizzata al Consiglio di amministrazione nella quale vengono indicati le generalità del richiedente ed il valore delle azioni di cui si chiede il riacquisto.

Art. 11 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale riacquisto e alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci.

Art. 12 - Approvazione del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 27 maggio 2017, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'Art. 2521 c.c. ed eventuali variazioni dovranno essere approvate con gli stessi criteri.